REGOLAMENTO (CEE) N. 3756/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i tassi di conversione agricoli attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3575/89 (4);

considerando che, data la transizione per tappe cui sono soggetti i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, non vengono fissati tassi di conversione agricoli per tali prodotti; che per numerosi prodotti in questione, tuttavia, si è deciso di far usufruire il Portogallo di talune disposizioni della politica agricola comune, segnatamente con il regolamento (CEE) n. 1423/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione di un aiuto per talune varietà di riso di tipo o profilo « indica » in Portogallo (5) e con la decisione 89/144/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1989, che estende al Portogallo il beneficio di alcune disposizioni concernenti la cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari (6); che per questi casi occorre fissare un tasso di conversione che tenga conto della realtà economica;

considerando che, per quanto riguarda la Spagna, la prima fase della transizione che interessa specificatamente gli ortofrutticoli freschi, definita all'articolo 131 dell'atto di adesione, si conclude il 31 dicembre 1989; che per tali prodotti occorre fissare, con effetto dal 1° gennaio 1990, un tasso di conversione agricolo calcolato in base alla realtà economica, tenendo conto di quello applicabile agli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1678/85 è modificato come segue:

1) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 2 ter

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1423/88 (*), per l'aiuto relativo al riso seminato durante la campagna di commercializzazione 1987/1988, gli importi fissati in ecu sono espressi in escudos portoghesi sulla base del tasso di conversione seguente:

1 ecu = 190,666 escudos.

2. Ai fini dell'applicazione della decisione 89/144/CEE (**), per la cessione di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici, gli importi fissati in ecu sono espressi in escudos portoghesi sulla base dei tassi di conversione seguenti:

— Per i prodotti distribuiti tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1989:

1 ecu = 190,623 escudos;

— per i prodotti distribuiti tra il 1° maggio 1989 e la fine della campagna lattiera 1989/1990:

1 ecu = 192,002 escudos.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per la restante durata della prima tappa del periodo di transizione di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la conversione in escudos degli importi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune ed applicabili a prodotti menzionati in detto articolo viene effettuata a decorrere dalla data d'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in causa sulla base del tasso di conversione agricolo applicabile alla stessa data al settore dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3033/80 (***), modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 (****), e dal regolamento (CEE) n. 3035/80 (*****), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88 (******).

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 5.
(5) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 54.

Qualora detto tasso venga modificato con effetto durante la parte residua della campagna in corso nel settore dei prodotti disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, il nuovo tasso da applicare per la conversione di cui trattasi viene utilizzato a partire dalla data della sua entrata in vigore.

(*) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag.1.
(**) GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 54.
(***) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(****) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.
(*****) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
(******) GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.»

2) L'allegato V è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 ter, che figura all'articolo 1, punto 1, è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET

ALLEGATO

« ALLEGATO V

SPAGNA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Pta	Applicabile sino al:	1 ecu = ... Pta	Applicabile dal:
Latte e prodotti lattiero-caseari	155,786	30. 4. 1989	155,786	1. 5. 1989
Carni bovine	155,786	30. 4. 1989	155,786	1. 5. 1989
Carni ovine e caprine	153,315	31. 12. 1989	153,315	1. 1. 1990
Zucchero e isoglucosio	154,213	30. 6. 1989	154,213	1. 7. 1989
Cereali	154,213	30. 6. 1989	154,213	1. 7. 1989
Riso	154,213	31. 8. 1989	152,896	1. 9. 1989
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	155,786	30. 6. 1989	155,786	1. 7. 1989
Carni suine (1)	147,136	30. 6. 1989	147,136	1. 7. 1989
Vino	154,213	31. 8. 1989	152,896	1. 9. 1989
Prodotti della pesca	155,786	31. 12. 1989	155,786	1. 1. 1990
Tabacco	154,213	30. 4. 1989	154,213	1. 5. 1989
Sementi	154,213	30. 6. 1989	154,213	1. 7. 1989
Olio d'oliva	154,213	31. 10. 1989	152,896	1. 11. 1989
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	154,213	30. 6. 1989	152,896	1. 7. 1989
— girasole e semi di lino	154,213	31. 7. 1989	152,896	1. 8. 1989
— soia	154,213	31. 8. 1989	152,896	1. 9. 1989
Foraggi essiccati	154,213	30. 4. 1989	152,896	1. 5. 1989
Piselli, fave, favette e lupini dolci	154,213	30. 6. 1989	154,213	1. 7. 1989
Lino e canapa	154,213	31. 7. 1989	152,896	1. 8. 1989
Bachi da seta	154,213	30. 4. 1989	152,896	1. 5. 1989
Cotone	154,213	31. 8. 1989	154,213	1. 9. 1989
Ortofrutticoli:				
— ciliegie			152,896	1. 1. 1990
— cetrioli			152,896	1. 1. 1990
— pomodori			152,896	1. 1. 1990
— zucchini			152,896	1. 1. 1990
— melanzane			152,896	1. 1. 1990
— cavolfiori			152,896	1. 1. 1990
— prugne			152,896	1. 1. 1990
— albicocche			152,896	1. 1. 1990
— pesche e pesche noci			152,896	1. 1. 1990
— uve da tavola			152,896	1. 1. 1990
— pere			152,896	1. 1. 1990
— limoni			152,896	1. 1. 1990
— indivie a larga foglia (Batavia)			152,896	1. 1. 1990
— lattughe a cappuccio			152,896	1. 1. 1990
— mele			152,896	1. 1. 1990
— mandarini e satsuma			152,896	1. 1. 1990
— clementine			152,896	1. 1. 1990
— aranci dolci			152,896	1. 1. 1990
— carciofi			152,896	1. 1. 1990
— altri ortofrutticoli fresche			152,896	1. 1. 1990

(1) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Pta	Applicabile sino al :	1 ecu = ... Pta	Applicabile dal :
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	154,213	9. 5. 1989	152,896	10. 5. 1989
— ananassi in scatola	154,213	31. 5. 1989	152,896	1. 6. 1989
— limoni trasformati	154,213	31. 5. 1989	152,896	1. 6. 1989
— arance trasformate	154,213	30. 9. 1989	152,896	1. 10. 1989
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	154,213	30. 6. 1989	152,896	1. 7. 1989
— fiocchi	154,213	30. 6. 1989	152,896	1. 7. 1989
— preparati o conservati	154,213	30. 6. 1989	152,896	1. 7. 1989
— succhi	154,213	30. 6. 1989	152,896	1. 7. 1989
— pesche sciroppate	154,213	30. 6. 1989	152,896	1. 7. 1989
— fichi secchi	154,213	30. 6. 1989	152,896	1. 7. 1989
— pere Williams sciroppate	154,213	14. 7. 1989	152,896	15. 7. 1989
— uve secche	154,213	31. 8. 1989	152,896	1. 9. 1989
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	154,213	31. 8. 1989	152,896	1. 9. 1989
— altri ortofrutticoli trasformati	154,213	30. 4. 1989	152,896	1. 5. 1989
Importi non connessi alla fissazione dei prezzi	155,786	30. 4. 1989	155,786	1. 5. 1989
Tutti gli altri casi			155,786	1. 5. 1990 »